

LEONE FRANCE

2026.08.17 11:41:44

Signer:

CN=LEONE FRANCESCO

C=IT

2.5.4.4=LEONE

2.5.4.42=FRANCESCO

Public key:

RSA/2048 bits



STUDIO LEGALE

LEONE-FELL & C.

società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO – SEDE DI ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 48 C.P.A.

Nell'interesse di:

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Ebanista	Chiara	████	████	██████████
Iuliucci	Alessia	████	████	██████████
Leone	Lucia	████	████	██████████
Marfè	Giulia	████	████	██████████
Schiavo	Veronica	████	████	██████████
Suriano	Mariastella	████	████	██████████
Tarollo	Maria Costanza	████ ████	████	██████████

Tutte rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax 0917722955; PEC francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax 0917722955; PEC simona.fell@pec.it) e Floriana Rosy Barbata (C.F.

BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- **Russo Gaia**;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026 - USR Puglia, concorso ordinario "PNRR-3" per l'accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;
- della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026 - USR Lazio, concorso ordinario "PNRR-3" per l'accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;
- della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026 - USR Calabria, concorso ordinario "PNRR-3" per l'accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;

- del D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026, recante le graduatorie finali del concorso, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;
- del provvedimento prot. 16257 del 11.03.2026 con cui l'USR Puglia ha convocato per la scelta della traccia della lezione simulata e della prova orale i candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- dei verbali nn. 5, 7, 10, 15, 18 redatti dalla Commissione esaminatrice in occasione della prova pratica svolta dalle ricorrenti;
- del verbale n. 1 del 13 febbraio 2026 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui ha predisposto e delimitato le tracce della prova pratica;
- del verbale n. 2 del 14 febbraio 2026, nella parte in cui ha predisposto le attrezzature d'aula e, in particolare, le "macchine lineari casalinghe per cucire";
- dei verbali delle singole sessioni di prova pratica del 18 febbraio 2026 e del 20 febbraio 2026, nonché di ogni ulteriore verbale relativo alle giornate di svolgimento della prova pratica;
- delle tracce della prova pratica effettivamente somministrate, con specifico riferimento alla c.d. "Prova 4/5";
- dei verbali delle prove orali del 10 aprile 2026, 17 aprile 2026 e 28 aprile 2026, con le relative griglie di valutazione;
- dell'esito delle prove orali sostenute dalle ricorrenti, nella parte in cui risultano inficiati dalla violazione del principio dell'anonimato;
- delle griglie di valutazione della prova pratica e della prova orale delle ricorrenti;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti.

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a sospendere l'efficacia degli atti impugnati e ad assicurare, nelle more della decisione del ricorso straordinario, la conservazione dell'utilità sostanziale della pretesa azionata, anche mediante rinnovazione della prova pratica in condizioni omogenee e conformi alla *lex specialis*, ovvero mediante ammissione con riserva alle successive fasi e ad ogni adempimento utile della procedura.

PREMESSO CHE

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente notificato in data 17 giugno 2026 ed incardinato dinanzi al Consiglio di Stato, parte ricorrente ha chiesto, tra gli altri, l'annullamento delle graduatorie del concorso, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle ricorrenti.

Con atto di opposizione notificato agli scriventi in data 17 luglio 2026, l'Amministrazione resistente ha presentato atto di opposizione al ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1191 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che *“Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria”*.

Tanto premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO– ROMA

pronunciarsi sulle richieste – cautelari e di merito - indicate nel ricorso straordinario oggi trasposto e di seguito riportato.

In particolare, in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e ad assicurare, nelle more della decisione del ricorso straordinario, la conservazione dell'utilità sostanziale della pretesa azionata, anche mediante rinnovazione della prova pratica in condizioni omogenee e conformi alla

lex specialis, ovvero mediante ammissione con riserva alle successive fasi e ad ogni adempimento utile della procedura.

Si riporta, di seguito, il testo del ricorso straordinario:

“ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 D.P.R. 1199/1971

Nell’interesse di:

<i>COGNOME</i>	<i>NOME</i>	<i>LUOGO DI NASCITA</i>	<i>DATA DI NASCITA</i>	<i>CODICE FISCALE</i>
<i>Ebanista</i>	<i>Chiara</i>	████	████	██████████
<i>Iuliucci</i>	<i>Alessia</i>	████	████	██████████
<i>Leone</i>	<i>Lucia</i>	████	████	██████████
<i>Marfè</i>	<i>Giulia</i>	████	████	██████████
<i>Schiavo</i>	<i>Veronica</i>	████	████	██████████
<i>Suriano</i>	<i>Mariastella</i>	████	████	██████████

Tarollo	Maria Costanza	 		
----------------	-----------------------	--	--	---

Tutte rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax 0917722955; PEC francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax 0917722955; PEC simona.fell@pec.it) e Floriana Rosy Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarбата@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore;*
- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore;*
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore;*
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore;*
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore;*

E NEI CONFRONTI DI

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;*

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del*

03.06.2026 - *USR Puglia, concorso ordinario “PNRR-3” per l’accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;*

-della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del

03.06.2026 - *USR Lazio, concorso ordinario “PNRR-3” per l’accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;*

-della graduatoria definitiva di merito per la CDC B018 (LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA), Allegata al D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del

03.06.2026 - *USR Calabria, concorso ordinario “PNRR-3” per l’accesso ai ruoli del personale docente, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;*

-del D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026, recante le graduatorie finali del concorso, nella parte in cui non sono inclusi i nominativi delle odierne ricorrenti;

-del provvedimento prot. 16257 del 11.03.2026 con cui l’USR Puglia ha convocato per la scelta della traccia della lezione simulata e della prova orale i candidati ammessi a sostenere la prova orale;

-dei verbali nn. 5, 7, 10, 15, 18 redatti dalla Commissione esaminatrice in occasione della prova pratica svolta dalle ricorrenti;

-del verbale n. 1 del 13 febbraio 2026 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui ha predisposto e delimitato le tracce della prova pratica;

- del verbale n. 2 del 14 febbraio 2026, nella parte in cui ha predisposto le attrezzature d’aula e, in particolare, le “macchine lineari casalinghe per cucire”;

-dei verbali delle singole sessioni di prova pratica del 18 febbraio 2026 e del 20 febbraio 2026, nonché di ogni ulteriore verbale relativo alle giornate di svolgimento della prova pratica;

-delle tracce della prova pratica effettivamente somministrate, con specifico riferimento alla c.d. “Prova 4/5”;

-dei verbali delle prove orali del 10 aprile 2026, 17 aprile 2026 e 28 aprile 2026, con le relative griglie di valutazione;

-dell’esito delle prove orali sostenute dalle ricorrenti, nella parte in cui risultano inficiati dalla violazione del principio dell’anonimato;

-delle griglie di valutazione della prova pratica e della prova orale delle ricorrenti;

-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi delle ricorrenti.

NONCHE' PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a sospendere l'efficacia degli atti impugnati e ad assicurare, nelle more della decisione del ricorso straordinario, la conservazione dell'utilità sostanziale della pretesa azionata, anche mediante rinnovazione della prova pratica in condizioni omogenee e conformi alla lex specialis, ovvero mediante ammissione con riserva alle successive fasi e ad ogni adempimento utile della procedura.

FATTO

1.- *Con D.D.G. n. 2938 e n. 2939 del 9 ottobre 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto il concorso ordinario "PNRR-3" per l'accesso ai ruoli del personale docente. Le odierne ricorrenti, in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis, hanno presentato rituale domanda di partecipazione per la classe di concorso B018 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.*

L'Allegato 1 al bando di concorso determina e ripartisce, per la classe di concorso B018 i posti messi a bando per la regione Puglia (posti n. 14) e per le regioni aggregate Calabria (posti n. 3), Campania (posti n. 3), Lazio (posti n. 5).

Per la predetta classe di concorso, è stato individuato l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia come responsabile della procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito per la regione Puglia e per le regioni aggregate Calabria, Campania, Lazio.

Il suddetto bando di concorso ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi selettive:

-prova scritta

-prova pratica

-prova orale

-valutazione dei titoli.

Con specifico riferimento alla prova pratica, il bando ha previsto che "Nei casi in cui l'Allegato A di cui all'articolo 10 preveda lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a

disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'articolo 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100" (cfr. Art. 8, comma 4, del bando). Ed infatti, il richiamato art. 10 dispone che "L'Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica per ciascuna tipologia di posto:

a. il programma di esame comune;

b. il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di Posto".

L'Allegato A) del bando, invero, contiene il Programma concorsuale relativo alla c.d.c. B-18 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda di interesse delle ricorrenti: con specifico riferimento alla prova pratica, il richiamato documento dispone quanto di seguito:

Prova pratica

Il tema oggetto della prova sarà estratto a sorte per ciascun concorrente da una serie preparata dalla Commissione. Ciascuna prova sarà costituita dalle tre tipologie A, B e C tra cui i candidati potranno scegliere a seconda delle proprie competenze specifiche.

Tipologia A:

La prova consisterà nella progettazione e/o realizzazione di un capo d'abbigliamento in base ai dati forniti dalla Commissione. La prova dovrà essere corredata da una relazione che indichi le scelte progettuali, le metodologie, materiali e strumenti impiegati e i risultati ottenuti dal punto di vista della qualità e della coerenza di linea e volume con il modello proposto. La prova sarà preparata dalla Commissione, tenendo conto dei mezzi disponibili e in particolare tra i seguenti temi:

- Dato un figurino tecnico e l'à plat, eseguire la progettazione della base del capo in scala 1:1, la trasformazione pertinente al modello e la realizzazione di metà capo su tessuto fornito; completare il manufatto con gli adeguati complementi e mercerie visualizzate nel figurino.
- Analizzando il disegno del figurino fornito progettarne l'à plat corredata di note tecniche e sartoriali, il cartamodello industriale in scala 1:2 e simularne il piazzamento monotaglia su carta da cliché sulla base delle caratteristiche del tessuto indicato.
- Dato un figurino tecnico, realizzare la fase progettuale modellistica di un capo in scala 1:2, con proposte di tre varianti che prevedano scelte tessili differenziate in termini di vestibilità e caratteristiche tecnico-stilistiche. Corredare la progettazione con scheda tecnica, distinta base e scheda del ciclo di lavorazione di una delle varianti proposte.
- Sulla base del figurino proposto realizzare il cartamodello artigianale idoneo in scala 1:1 e corredarlo di scheda tecnica; utilizzando il software dedicato (Investronica, Confelmod, Modaris o altro) procedere alla digitalizzazione dei pezzi con creazione di set taglie, eseguire lo sviluppo taglie, inserire le cuciture e creare una matrice di piazzamento relativa alla classe di tessuto indicata.

Tipologia B:

La prova avrà come oggetto l'analisi, la realizzazione o la simulazione di tessuti a fili rettilinei da svolgersi con la strumentazione messa a disposizione dalla scuola sede d'esame. L'elaborato dovrà essere corredata da una relazione che indichi i risultati ottenuti, la descrizione delle metodologie e

degli strumenti impiegati. La prova sarà preparata, tenendo conto dei mezzi disponibili e, in particolare, verterà su uno tra i seguenti temi:

- Dato un campione di tessuto effettuare la scampionatura e l'analisi, calcolando tutti i parametri necessari alla compilazione della scheda tecnica completa
- Dato un telaio a mano, dopo aver ricavato il rimettaggio e realizzato la messa in carta per il movimento dei licci, realizzare un campionario tessile secondo le indicazioni della Commissione
- Dati dei campioni di tessuti effettuare le prove tecnologiche sugli stessi e sui filati che li compongono, secondo le indicazioni della Commissione
- Data un'immagine da utilizzare come bozzetto e le indicazioni della tipologia di tessuto da realizzare, effettuare la simulazione del tessuto utilizzando il software C.A.D. tessile messo a disposizione

Tipologia C:

La prova avrà come oggetto l'analisi, la realizzazione o la simulazione di tessuti a maglia, da svolgersi con la strumentazione messa a disposizione dalla scuola sede d'esame. L'elaborato dovrà essere corredato da una relazione che indichi i risultati ottenuti, la descrizione delle metodologie e degli strumenti impiegati. La prova sarà preparata, tenendo conto dei mezzi disponibili e, in particolare, verterà su uno tra i seguenti temi:

- Dato un campione di tessuto effettuare la scampionatura e l'analisi, calcolando tutti i parametri necessari alla compilazione della scheda tecnica completa
- Data una macchina per maglieria manuale, realizzare un manufatto secondo le indicazioni della Commissione
- Dati dei campioni di tessuti effettuare le prove tecnologiche sugli stessi e sui filati che li compongono, secondo le indicazioni della Commissione
- Data un'immagine da utilizzare come bozzetto e le indicazioni della tipologia di tessuto da realizzare, effettuare la simulazione del tessuto utilizzando il software C.A.D. tessile messo a disposizione.

Durata della prova: 10 ore.

La Commissione esaminatrice si è insediata con verbale n. 1 del 13 febbraio 2026, risultando composta dal Presidente d.s. Anna Ventafridda, dalla Segretaria prof.ssa Chiara Leone e dalle Commissarie prof.sse Roberta Parente e Antonietta Bruno. In tale seduta la Commissione ha circoscritto la prova pratica di tipologia A a due soli schemi: il primo, comprensivo di analisi del figurino, à plat, cartamodello industriale in scala 1:2 e piazzamento monotaglia su cliché; il secondo, comprensivo di figurino tecnico, progetto modellistico in scala 1:2, tre varianti, scheda tecnica, distinta base e ciclo di lavorazione.

Con verbale n. 2 del 14 febbraio 2026 la Commissione ha completato la predisposizione delle prove e il layout dell'aula, individuando quali attrezzature "tavoli da disegno, macchine lineari casalinghe per cucire e computer con stampante". Tale dato assume rilievo decisivo poiché, come si dirà, la prova concretamente imposta ad una parte rilevante delle candidate ha richiesto non solo attività progettuali, ma anche la confezione materiale del capo.

2. *La prova pratica si è svolta in più giornate presso l'I.P. "Archimede" di Barletta.*

Le ricorrenti, tutte ritualmente convocate, hanno partecipato alle sessioni di prova, riportando i seguenti esiti:

-Ebanista Chiara, prova del 17 febbraio 2026, punti 28/100.

-Iulucci Alessia, prova del 17 febbraio 2026, punti 29/100.

-Leone Lucia, prova del 18 febbraio 2026, punti 36/100;

-Marfè Giulia, prova del 18 febbraio 2026, punti 8/100;

-Schiavo Veronica, prova del 20 febbraio 2026, punti 8/100;

-Suriano Mariastella, prova del 20 febbraio 2026, punti 33/100;

-Tarollo Maria Costanza, prova del 20 febbraio 2026 (Prova N. 45), punti 33/100;

3.- Con verbale n. 10 del 25 febbraio 2026, relativo alla correzione delle prove pratiche, la Commissione ha confermato i punteggi attribuiti alle ricorrente: dalla documentazione concorsuale emerge, tra l'altro, la presenza di valutazioni estremamente basse e, in più casi, non ricostruibili sul piano logico-tecnico alla luce della sola griglia numerica resa disponibile.

Dal confronto tra l'Allegato A al D.M. n. 205/2023, il verbale n. 1 del 13 febbraio 2026 e le tracce effettivamente somministrate emerge, infatti, una discrasia di assoluto rilievo: la traccia somministrata in quattro giornate su cinque (di seguito "Prova 4/5", ricevuta, tra le altre, da Suriano, Tarollo e Schiavo), ha richiesto l'à plat, il cartamodello in scala 1:2, taglia 42, la confezione del capo in scala 1:2 su teletta cucita a lineare, completo di eventuali zip, asole e bottoni, la scheda tecnica e il ciclo di lavorazione.

La voce "confezione del capo" non figura, tuttavia, in alcuno dei due schemi verbalizzati dalla Commissione nel verbale n. 1.

La restante traccia (di seguito "Prova 1/5", ricevuta da Marfè e Leone), ha previsto invece attività essenzialmente grafico-progettuali, con piazzamento su cliché, senza imporre la confezione materiale del capo.

Le candidate sono state quindi chiamate a misurarsi con prove non equivalenti per natura, carico operativo, rischio di errore manuale, incidenza delle attrezzature e tempo effettivamente necessario per il completamento della prestazione.

La "Prova 4/5" presentava ulteriori criticità: richiedeva la realizzazione di un cartamodello "taglia 42" senza fornire una tabella taglie di riferimento; nella giornata del 20 febbraio 2026 il figurino sarebbe stato consegnato in bianco e nero, con incoerenze tra rappresentazione anteriore e posteriore del capo, mentre in altre giornate i

figurini risultavano a colori; più candidate hanno riferito malfunzionamenti delle macchine per cucire, grovigli nel filo, assenza del ferro da stiro, inidoneità dei banchi e necessità di lavorare sul pavimento.

Quanto alla concreta valutazione degli elaborati consegnati dalle ricorrenti, l'USR Puglia ha comunicato l'inesistenza di una scheda di valutazione recante la motivazione analitica del punteggio attribuito, essendo disponibile la sola griglia numerica in piattaforma.

Emblematico è il caso della ricorrente Tarollo Maria Costanza, la quale ha conseguito un punteggio pari a 13/20 all'Ambito 1, 14/40 all'Ambito 2, 2/13 all'Ambito 3 e 4/20 all'Ambito 4, per complessivi 33/100, senza alcuna esplicitazione qualitativa delle ragioni tecniche delle penalizzazioni.

Analogamente per la ricorrente Iuliucci che ha conseguito un punteggio pari a 2/40 nell'Ambito 1 della prova orale.

La successiva prova orale della medesima candidata reca, inoltre, il punteggio 0/10 all'Ambito relativo all'interazione orale in lingua inglese, dato particolarmente severo e non accompagnato da alcuna motivazione intelligibile.

In sintesi, dagli atti concorsuali non risulta adeguatamente documentata la modalità di predisposizione, chiusura, custodia, sorteggio e gestione delle buste contenenti le tracce delle cinque giornate della sessione di prova pratica: risulta, in particolare, che sia stata aperta la sola busta estratta, senza verbalizzazione idonea a consentire il controllo del contenuto delle buste non sorteggiate e, quindi, della effettiva equivalenza delle tracce predisposte.

4.- *Le ricorrenti, una volta appreso l'esito sfavorevole della procedura, hanno presentato istanze di accesso agli atti al fine di acquisire i verbali di predisposizione delle tracce, le griglie, gli elaborati, gli atti relativi alla gestione delle buste e, più in generale, la documentazione necessaria a ricostruire la regolarità della selezione: l'Amministrazione ha trasmesso solo parte della documentazione richiesta, opponendo riscontri incompleti e non consentendo la piena verifica della posizione delle ricorrenti rispetto agli altri candidati.*

Alcune candidate, peraltro, anche in ottica collaborativa hanno presentato richiesta in autotutela alla Commissione, volta a ottenere la revisione dei punteggi conseguiti in occasione della prova pratica: tali richieste, tuttavia, non hanno sortito alcun effetto utile.

5.- *Alla prova pratica hanno fatto seguito le prove orali sostenute da alcune ricorrenti: Schiavo Veronica il 10 aprile 2026, con punti 26/100; Leone Lucia il 17 aprile 2026, con punti 31/100; Suriano Mariastella e Tarollo*

Maria Costanza il 28 aprile 2026, quest'ultima con punti 41/100.

Anche tali valutazioni sono impugnate sia in via derivata, perché successive ad una prova pratica illegittimamente strutturata e valutata, sia, per quanto occorra, per vizi propri di motivazione e trasparenza.

6. - Tali modalità concorsuali, invero, si pongono in aperta violazione non solo con quanto previsto dalla lex specialis, ma anche con la disciplina di settore in materia di prove preselettive, nonché con i supremi principi di eguaglianza, del legittimo affidamento e del favor participationis.

7. - In aggiunta a tutto quanto sopra esposto, occorre sin d'ora precisare che, all'esito delle prove, per le regioni Puglia, Calabria e Lazio, il numero di candidati idonei risulta inferiore rispetto ai posti messi a bando con la conseguenza dell'approvazione della sola graduatoria definitiva di merito dei vincitori nei limiti di tale numero e conseguentemente che non sussistono idonei oltre i vincitori in graduatoria; per la regione Campania, all'esito delle prove, nessun candidato ha raggiunto almeno il punteggio minimo previsto dal bando per il superamento delle prove concorsuali ragion per cui non vi sono candidati idonei (cfr. Doc. 1 recante il D.D.G. prot. n. AOODRPU.33503 del 03.06.2026): di conseguenza, non si ravvisa la presenza di soggetti potenzialmente controinteressati dall'accoglimento del presente atto.

Pertanto, avverso gli atti indicati in epigrafe, lesivi dell'interesse delle ricorrenti, si propone il presente ricorso straordinario, affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E PARITÀ DI TRATTAMENTO — DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E MOTIVAZIONE APPARENTE – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELL'AUTOVINCOLO - DIFFORMITÀ STRUTTURALE TRA PROVA VERBALIZZATA E PROVA SOMMINISTRATA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990, DELL'ALLEGATO A) AL D.M. N. 205/2023 E DEL D.P.R. N. 487/1994 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO.

La presente censura investe, in radice, la legittimità dell'intera procedura concorsuale oggetto del presente ricorso, con particolare riguardo alla fase di valutazione della prova pratica e alla successiva prova orale svolta

dalle ricorrenti.

Il fatto da cui origina la censura è di inequivocabile gravità e si evince ictu oculi già dalla lettura della sequenza fattuale sopra descritta.

Si premette il criterio unitario che attraversa l'intero gravame: le censure che seguono non investono il merito tecnico-discrezionale dei giudizi della Commissione – sottratto, come noto, al sindacato di legittimità – bensì la legittimità a monte delle regole di prova effettivamente applicate al caso di specie e la coerenza a valle delle valutazioni rese.

La procedura è inficiata, in realtà, da un unico e complesso vizio di legittimità, che trae origine dalla divergenza tra le regole di prova predeterminate dalla lex specialis e dagli atti di autovincolo della Commissione, da un lato, e quelle in concreto applicate, dall'altro, e che si riverbera tanto sullo svolgimento quanto sulla valutazione delle prove.

Tale vizio, per ragioni di chiarezza espositiva, viene di seguito declinato in distinti profili, i quali tuttavia non costituiscono autonome ed eterogenee doglianze, ma si saldano in un'unica censura, essendo tra loro logicamente e funzionalmente connessi a cascata l'uno all'altro: la difformità delle tracce dagli schemi autoimposti e dalla lex specialis si traduce in disparità di trattamento tra i candidati, si accompagna alla deliberata inadeguatezza delle condizioni operative e si proietta su valutazioni prive di motivazione congrua, in un contesto segnato dalla violazione del principio dell'anonimato, dall'opacità nella gestione delle tracce e dalla compressione del diritto di accesso difensivo, con conseguente illegittimità derivata delle prove orali e di ogni atto consequenziale.

È in questo perimetro che si collocano le doglianze.

L'intera procedura oggetto di impugnazione risulta inficiata da un vizio unitario e sistemico, che investe congiuntamente la predisposizione della prova pratica, le modalità materiali del suo svolgimento, la non omogeneità delle tracce tra le diverse giornate, il modulo valutativo adottato dalla Commissione, nonché, in via derivata e per quanto di ragione, le successive prove orali e i dinieghi parziali opposti in sede di accesso agli atti, atteso che gli stessi non sono strutturalmente equivalenti né quanto a tempi, né quanto a carico operativo, né quanto al rischio di errore tecnico-manuale; perciò la procedura ha posto i candidati in condizioni non omogenee, in violazione della par condicio competitorum e degli artt. 3 e 97 Cost.

***II** La censura principale investe la legittimità della prova pratica non sotto il profilo del merito valutativo, bensì sotto il profilo, logicamente antecedente, della conformità della prova concretamente somministrata alle candidate rispetto alla *lex specialis* e agli atti di autovincolo della Commissione.*

Infatti, l'Allegato A) al D.M. n. 205/2023 individua in modo tassativo quattro modelli di prova per la tipologia A, così esaurendo il novero delle prestazioni esigibili.

In prima battuta, occorre segnalare che con il verbale n. 1 del 13 febbraio 2026, la Commissione ha formalmente delimitato la “tipologia A” della prova pratica a due soli schemi, assumendo un preciso impegno nei confronti di tutti i candidati che avrebbero partecipato nelle successive giornate: questa delimitazione non è un atto meramente interno alla Commissione, bensì si inserisce nel contesto procedimentale complessivo e genera un’aspettativa legittima in capo ai candidati, i quali hanno diritto di sapere preventivamente a quale modello di prova si troveranno di fronte.

*Costituisce *jus receptum* nell’ordinamento amministrativo che la Commissione esaminatrice, avendo predeterminato criteri, schemi e modalità di svolgimento delle prove, resti vincolata al loro scrupoloso rispetto per l’intera durata della procedura.*

Il principio di autovincolo, radicato nell’art. 97 Cost. e nel canone di coerenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990, vieta all’organo collegiale di discostarsi – senza adeguata motivazione e senza un atto formale di revisione dei criteri – dagli impegni assunti in sede di programmazione delle prove.

*È principio consolidato che il bando di concorso, unitamente ai suoi allegati tecnici, costituisce la *lex specialis* della procedura e vincola rigidamente sia i concorrenti sia l’Amministrazione. Quest’ultima non può disapplicare, integrare o modificare in corso d’opera le regole predeterminate, poiché la stabilità delle regole selettive rappresenta presidio essenziale della par condicio, dell’affidamento e del buon andamento amministrativo. Il medesimo principio opera, a fortiori, nei confronti della Commissione esaminatrice che, avendo predeterminato criteri, schemi e modalità di prova, resta vincolata al loro rispetto per l’intera durata della selezione, salvo formale revisione, adeguatamente motivata e comunque non lesiva dell’uguaglianza tra concorrenti.*

*D'altronde, “Il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano*

rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione." (TAR Lazio - Roma, Sez. Iquater, 29/01/2024, n. 1609 cit.; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 11/01/2023, n. 441, in tal senso anche Consiglio di Stato, sez. III, 07/04/2023, n. 3637 e Consiglio di Stato, sez. IV, 19/02/2019, n. 1148).

In effetti, i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti verrebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, così come sarebbe compromesso il principio dell'autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. Iquater, 29/01/2024, n. 1609 cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 10/04/2013, n. 1969).

Ed invero, proprio con specifico riferimento alle operazioni concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che "Il Collegio ricorda come costituisca principio generale immanente a quello di buon andamento della pubblica amministrazione quello in forza del quale le regole che devono sovrintendere a una selezione, (...), devono essere preventivamente stabilite al fine di garantire trasparenza delle procedure e par condicio tra i candidati." (Consiglio di Stato sez. II, 11/08/2022, (ud. 12/07/2022, dep. 11/08/2022), n.7095).

Traslando quando sin qui richiamato al caso che ci occupa, la Commissione, con verbale n. 1 del 13 febbraio 2026, ha, dapprima, formalmente delimitato la prova pratica di tipologia A a due soli schemi: nessuno dei due schemi ha contemplato la confezione materiale del capo in scala 1:2 su teletta cucita a lineare, né prevedeva la realizzazione fisica del manufatto come elemento essenziale della prova. La traccia denominata "Prova 4/5", somministrata in quattro giornate su cinque, ha invece richiesto proprio tale attività, trasformando la prova da prevalentemente grafico-progettuale in prova anche manuale, esecutiva e manifatturiera.

Tale trasformazione non è un dettaglio marginale: la confezione del capo comporta un diverso impiego del tempo disponibile, presuppone attrezzature funzionanti, richiede capacità esecutive ulteriori rispetto alla progettazione modellistica, aumenta il rischio di errori materiali e rende decisiva la qualità dell'organizzazione d'aula. La Commissione ha quindi introdotto, al momento della somministrazione, un segmento di prova non previamente formalizzato e non ricompreso negli schemi autoimposti.

Ne discende una duplice illegittimità: da un lato, la violazione della lex specialis e del perimetro tecnico della prova; dall'altro, la contraddittorietà della Commissione rispetto ai propri atti preparatori. L'Amministrazione, dopo avere vincolato la prova a determinati schemi, ne ha applicato altri, più gravosi e qualitativamente diversi, senza alcuna motivazione e senza alcuna garanzia di equivalenza.

La lesione non richiede la dimostrazione di un punteggio alternativo certo, poiché il vizio riguarda l'assetto della prova e l'affidabilità del confronto concorsuale.

Come si evince, quindi, l'operato della p.a. nel caso di specie è viziato poiché si è basato sulla formulazione di un oggetto di prova del tutto illegittimo e arbitrario rispetto a quanto previsto dalla lex specialis: da ciò la palese violazione dei principi di buon andamento della p.a. e di par condicio che permeano l'intera materia dei concorsi pubblici nel nostro ordinamento.

La precedente, invero, a seguito di tale modus operandi non ha permesso a tutti i candidati meritevoli di essere ricompresi nell'elenco degli idonei alla prova suddetta, dal momento che in luogo di operare l'inclusione alla selezione del maggior numero di soggetti meritevoli, ha, al contrario, ingiustamente escluso le odierne ricorrenti poiché ha ottenuto, a seguito dell'espletamento di una prova concorsuale dissimile rispetto a quella prevista dal bando di concorso, un punteggio inferiore rispetto al minimo richiesto per il superamento della prova stessa.

La sussistenza delle criticità sopra riportate rende totalmente illegittima la prova sostenuta da parte ricorrente, nonché l'approvazione della graduatoria finale di merito, che non ricomprende il nominativo della stessa.

III Il secondo profilo, strettamente connesso al precedente - rappresentandone un necessario corollario - riguarda la radicale non omogeneità tra le tracce somministrate nelle diverse giornate.

In una procedura concorsuale articolata in più sessioni, la pluralità delle tracce è fisiologica, ma essa è legittima solo a condizione che le prove siano equivalenti per contenuto, difficoltà, tempi di esecuzione, incidenza degli strumenti e criteri di valutazione. L'equivalenza non può essere affermata in via meramente nominale: deve risultare dagli atti e deve essere verificabile ex post.

La sottoposizione, alle odierne ricorrenti, di un brano eccessivamente difficoltoso e in aperto contrasto con le caratteristiche della prova richieste dalla lex specialis, nonché rispetto ai brani somministrati nei successivi turni della fase concorsuale, si pone in palese violazione con principio di eguaglianza sostanziale, ai sensi dell'art. 3 secondo comma della Carta Costituzionale il quale prevede che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,, economica e sociale del Paese".

Da tale principio costituzionalmente garantito ne discende, inevitabilmente, che in materia concorsuale tutti i candidati devono essere posti nella condizione di potersi misurare, con le medesime modalità e senza distinzione alcuna, in base alla propria preparazione: si può, quindi, affermare che tutti i candidati del concorso de quo dovevano essere messi nelle condizioni di essere valutati alla stessa maniera per il tramite dell'espletamento di una prova di identico tenore.

Invece, come si è detto, dalla comparativa lettura delle diverse tracce oggetto di prova, emerge che la prova somministrata nella prima sessione di prova presenta indici contrastanti con gli standard richiesti dalla procedura concorsuale, a differenza dei brani estratti nelle giornate e nei turni successivi: ciò ha determinato una disparità di trattamento tra tutti i concorrenti della procedura concorsuale de qua.

Segnatamente, la "Prova 1/5", somministrata a Marfè e Leone, prevedeva attività essenzialmente grafico-progettuali; la "Prova 4/5", ricevuta da Suriano, Tarollo e Schiavo, imponeva anche la confezione materiale del capo.

Le due prestazioni non sono sovrapponibili: la prima misura principalmente competenze di analisi, disegno tecnico, modellistica e progettazione; la seconda aggiunge una componente manuale, sartoriale e realizzativa che dipende da

fattori ulteriori, quali funzionamento della macchina, disponibilità del ferro da stiro, adeguatezza del piano di lavoro, qualità del materiale e chiarezza del figurino.

Il diverso carico operativo si traduce inevitabilmente in un diverso rischio di insuccesso: un candidato chiamato a progettare soltanto su carta non è esposto agli stessi fattori di rischio di chi deve anche cucire, rifinire, gestire eventuali zip, asole e bottoni e completare un manufatto in scala.

La comparazione dei punteggi, in assenza di equivalenza sostanziale, perde quindi attendibilità concorsuale.

La disparità è ulteriormente aggravata dalla dedotta disomogeneità del materiale somministrato: nello specifico, nella giornata del 20 febbraio 2026 il figurino sarebbe stato consegnato in bianco e nero, con incoerenze tra vista anteriore e posteriore, mentre in altre giornate i figurini erano a colori. Anche tale circostanza incide sulla leggibilità della traccia e sulla possibilità di ricostruire correttamente linee, dettagli, volumi, finiture e soluzioni tecniche.

Il risultato è una procedura che non ha assicurato ai candidati condizioni equivalenti di svolgimento, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento.

I.III La legittimità di una prova pratica non dipende soltanto dalla correttezza formale della traccia, ma anche dalla predisposizione di condizioni materiali idonee a consentire l'esecuzione della prestazione richiesta.

Quando l'Amministrazione prevede lo svolgimento di una prova manuale, deve garantire strumenti, spazi, tempi e materiali adeguati e tendenzialmente uniformi per tutti i candidati.

Nel caso in esame, il verbale n. 2 del 14 febbraio 2026 documenta che la Commissione aveva predisposto "macchine lineari casalinghe per cucire": tale scelta organizzativa, già di per sé discutibile rispetto ad una prova concorsuale per laboratori di scienze e tecnologie tessili, diviene manifestamente irragionevole ove si consideri che la traccia concretamente somministrata richiedeva la confezione materiale del capo.

L'utilizzo di macchine domestiche, anziché di apparecchiature professionali e preventivamente testate, ha esposto le candidate a variabili estranee alla loro preparazione.

Le circostanze riferite dalle candidate - grovigli nel filo, malfunzionamenti, assenza del ferro da stiro, banchi inidonei e necessità di lavorare sul pavimento - non possono essere ridotte a mere doglianze soggettive.

Esse costituiscono elementi sintomatici di una carenza organizzativa che ha inciso proprio sulla componente

della prova illegittimamente aggiunta, ossia la confezione del capo.

La Commissione, dopo avere trasformato la prova in una prestazione anche manifatturiera, non ha predisposto un ambiente adeguato a tale trasformazione.

Sussiste pertanto eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e violazione del buon andamento: la valutazione finale, infatti, è stata condizionata da fattori non riconducibili alla preparazione delle candidate, ma alla qualità degli strumenti e degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione.

LIIV Il presente profilo di censura non mira a sostituire il giudizio tecnico della Commissione con una diversa valutazione di merito: si contesta, piuttosto, che il percorso valutativo sia rimasto opaco e non ricostruibile, in un contesto già segnato da difformità della traccia e non omogeneità delle condizioni di svolgimento.

È noto che, nelle procedure concorsuali, il voto numerico può assolvere la funzione motivazionale, ma tale principio non opera in modo automatico e incondizionato.

Esso presuppone che i criteri siano stati previamente determinati in modo sufficientemente puntuale e che la griglia consenta di comprendere, almeno per relationem, quali profili della prestazione siano stati ritenuti carenti e in quale misura.

Quando la griglia si limita ad attribuire punteggi aggregati o sottopunteggi non accompagnati da parametri tecnici effettivamente descrittivi, il voto numerico non consente il controllo esterno dell'iter logico seguito dalla Commissione.

Nel caso di specie, l'USR Puglia ha comunicato, in sede di riscontro alle richieste di accesso agli atti formulate dalle ricorrenti, l'inesistenza di una scheda di valutazione con motivazione analitica: sono state rese disponibili soltanto griglie numeriche.

Tale assetto risulta insufficiente alla luce delle peculiarità della prova: la Commissione ha valutato prestazioni non omogenee, in parte grafiche e in parte materiali, eseguite in condizioni organizzative contestate, senza esplicitare in che modo abbia distinto gli errori progettuali dagli errori derivanti da carenze strumentali, né come abbia ponderato la diversa complessità delle tracce.

Il caso delle ricorrenti Tarollo Maria Costanza e Iuliucci Alessia evidenzia la criticità del sistema: la prova pratica reca punteggi parziali molto bassi in taluni ambiti, senza alcuna motivazione qualitativa; la prova orale attribuisce addirittura 0/10 alla Tarollo per l'interazione orale in lingua inglese e 2/40 alla Iuliucci per l'ambito 1, esiti particolarmente severi e, proprio per questo, bisognosi di una spiegazione minima, soprattutto quando

incide in modo decisivo sull'esito complessivo.

La motivazione numerica, in tale contesto, degrada a dato meramente assertivo e non consente di verificare se la Commissione abbia valutato correttamente la prestazione o sia incorsa in travisamento, illogicità manifesta o disparità di trattamento.

Le operazioni concorsuali devono essere verbalizzate in modo tale da consentire il controllo successivo della loro regolarità: la verbalizzazione non costituisce un adempimento meramente formale, ma lo strumento attraverso cui si rende verificabile l'osservanza dei principi di imparzialità, par condicio e buon andamento.

Dagli atti disponibili non risulta adeguatamente documentato il procedimento di predisposizione, chiusura, custodia, sorteggio e gestione delle buste contenenti le tracce delle diverse giornate.

Risulta, in particolare, che sia stata aperta la sola busta estratta, senza una verbalizzazione del contenuto delle altre buste contenenti le tracce non estratte e senza indicazioni idonee a dimostrare la preventiva equivalenza delle prove predisposte.

Tale carenza assume rilievo sostanziale proprio perché, una volta acquisiti gli atti, è emersa la non equivalenza tra le tracce effettivamente somministrate. Se l'Amministrazione avesse documentato in modo completo il contenuto delle buste e i criteri di costruzione delle tracce, sarebbe oggi possibile verificare se le differenze rispondessero a un criterio razionale e predeterminato.

L'assenza di tale tracciabilità rende invece opaco il segmento più delicato della procedura, ossia quello della formazione delle prove e della loro assegnazione ai candidati.

Il principio dell'anonimato nelle prove scritte dei pubblici concorsi ha radici profonde nell'ordinamento costituzionale italiano e trova il proprio fondamento diretto negli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

L'art. 3 Cost. garantisce l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali; l'art. 51 Cost. assicura il pari accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza; l'art. 97 Cost. impone che la pubblica amministrazione sia organizzata in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Il Giudice amministrativo ha costantemente affermato che i superiori precetti costituzionali si saldano, sul piano delle procedure concorsuali, nel principio di anonimato, che ne costituisce la traduzione procedurale più immediata e necessaria.

Come efficacemente sintetizzato dal TAR in più occasioni, nell'ambito dei concorsi pubblici, il criterio

dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo superato una lettura meramente formalistica del principio di anonimato, per approdare a una concezione sostanziale che ne valorizza la funzione di garanzia strutturale della selezione meritocratica.

Il Consiglio di Stato ha ripetutamente chiarito che l'anonimato non rappresenta un adempimento procedurale tra i tanti, bensì il presidio fondamentale della imparzialità concorsuale, volto a neutralizzare qualsiasi possibile interferenza soggettiva nella valutazione degli elaborati (Cons. St., sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; Cons. St., sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743; Cons. St., sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6284).

Tale impostazione rispecchia la piena consapevolezza che la valutazione delle prove è inevitabilmente esposta al rischio di condizionamenti soggettivi, pregiudizi di qualsiasi natura, insite nella natura umana, che possono alterare anche inconsciamente il giudizio del commissario esaminatore.

Il principio di anonimato è precisamente lo strumento attraverso cui l'ordinamento taglia alla radice questo rischio, imponendo che il commissario si trovi nella strutturale impossibilità di conoscere l'identità del candidato nel momento in cui valuta il suo elaborato.

Di particolare rilievo, ai fini del presente motivo, è l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'elaborazione del criterio della garanzia "anche in astratto" del principio di anonimato.

Il Consiglio di Stato ha affermato con chiarezza che l'anonimato delle prove scritte deve essere assicurato non soltanto in concreto — nel senso che il riconoscimento non deve essersi effettivamente verificato — ma anche in astratto, nel senso che la procedura concorsuale deve essere strutturata in modo tale da escludere a monte ogni possibilità, anche solo potenziale, di riconoscibilità dei candidati.

Questo orientamento, ormai pienamente consolidato, comporta una conseguenza di straordinaria portata: la legittimità della procedura viene meno non soltanto quando il riconoscimento del candidato si sia effettivamente verificato e abbia influenzato la valutazione, ma già quando la procedura risulti strutturata o condotta in modo tale da rendere possibile, anche solo in astratto, la riconoscibilità.

Il parametro non è dunque l'accertamento ex post dell'effettivo condizionamento della valutazione, bensì la verifica ex ante della struttura procedurale adottata: se tale struttura non esclude in modo assoluto la

riconoscibilità dei candidati, la procedura è illegittima a prescindere da qualsiasi ulteriore accertamento.

Il Consiglio di Stato ha ulteriormente elaborato, in modo organico, la teoria dell'illegittimità da pericolo astratto, che si applica specificamente alle violazioni del principio di anonimato nei concorsi pubblici.

Secondo tale teoria, validata e affinata dalla giurisprudenza più recente, la violazione del principio di anonimato integra una fattispecie di illegittimità che non richiede la prova del danno effettivo, ma si perfeziona già con la sola dimostrazione che la violazione era idonea, in astratto, a determinare un condizionamento della valutazione. Come chiarito dal Consiglio di Stato, la violazione del principio dell'anonimato da parte della Commissione può comportare una illegittimità da pericolo c.d. astratto per cui va fornito un principio di prova da parte dei candidati interessati sulla possibilità che tale violazione possa tradurre in concreto quel pericolo astratto. (cfr ex multis Consiglio di Stato, Sezione VII, 17 luglio 2025, n.6284)

A conferma di tutto quanto sopra, infatti, appare opportuno citare in questa sede il condivisibile orientamento giurisprudenziale in forza del quale “il principio di anonimato costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, con la conseguenza che la condotta dell'amministrazione è considerata già ex ante implicitamente come offensiva, se connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto (Cons. St., Sez. VI, ord. 5 maggio 2023, n. 1758)” (TAR Lazio - Roma, Sez. IVter, ordinanza 14 giugno 2023, n. 3060).

Come ha riconosciuto la giurisprudenza, infatti, la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi costituisce una violazione rilevante ex se, “senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 6 aprile 2010, n. 1928), in quanto essa “comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione” (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 ottobre 2013, n. 26).

È noto, infatti, che «per garantire la par condicio tra i candidati, l'Amministrazione deve svolgere la propria attività con trasparenza, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni; l'esigenza di assicurare l'effettività dell'anonimato nelle procedure selettive, quale interesse pubblico primario, si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione, imponendo una

serie minuziosa di cautele e di accorgimenti prudenziali; le regole comportamentali danno rilievo a condotte considerate come offensive ex ante, sanzionate in via presuntiva» (T.A.R. Lazio-Roma, ord. cau. del 27 gennaio 2021, n. 1077).

Ed ancora, sul punto, «Risulta pertanto infranta la regola dell'anonimato la quale, come la giurisprudenza ha più volte puntualizzato, va osservata anche se la prova concorsuale venga sottoposta a sistemi automatizzati di correzione_(Cons. di Stato, A.P. 20 novembre 2013, n. 28) e opera al pari delle norme sui reati di pericolo c.d astratto, non necessitando, per costante giurisprudenza specie del Consiglio di Stato, l'accertamento della concreta ed effettiva sua violazione, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo. (...). 5. In punto di valenza ed operatività del principio dell'anonimato in termini di necessità o meno dell'accertamento di una effettiva e concreta lesione, evidenzia il Collegio che le norme poste a presidio del principio dell'anonimato per giurisprudenza consolidata recano una intrinseca natura cautelare in quanto intese a scongiurare che anche in astratto possa verificarsi una violazione della segretezza della prova, alla stregua delle norme penali sui reati di pericolo, non occorrendo dunque che in concreto venga accertato che sia stata effettivamente consumata una infrazione dell'anonimato.» (TAR Lazio - Roma, sentenza del 29 novembre 2019, n. 13721)

Pertanto, nei concorsi pubblici, qualora emergano elementi idonei a determinare — anche solo potenzialmente — un pregiudizio alla garanzia di imparzialità e neutralità della valutazione, l'intera procedura ne risulta compromessa, poiché viene meno quella "fiducia" che i candidati devono poter riporre nella neutralità dell'Amministrazione e che costituisce il presupposto legittimante dell'intera procedura concorsuale.

Tale orientamento è particolarmente significativo perché supera definitivamente ogni lettura atomistica della violazione, focalizzata sul singolo elaborato e sul singolo candidato, per abbracciare una visione sistemica della procedura concorsuale: se il contesto in cui avviene la valutazione è contaminato da elementi di opacità, l'intera procedura perde la propria legittimazione, indipendentemente dal fatto che si possa dimostrare o meno un condizionamento specifico per ciascun elaborato.

Nel caso di specie, le ricorrenti deducono che una candidata avrebbe sottoscritto uno dei fogli relativi alla prova pratica.

La circostanza, ove confermata, evidenzia quantomeno la mancata predisposizione di cautele organizzative idonee a prevenire segni identificativi o elementi potenzialmente interferenti con la serenità della valutazione.

Anche qualora si ritenesse che la prova pratica, per la sua componente manuale e materiale, non sia

integralmente assimilabile ad una prova scritta anonima, resta fermo che l'Amministrazione è tenuta ad assicurare condizioni di imparzialità e a prevenire ogni elemento idoneo a rendere riconoscibile l'elaborato. Il fatto dedotto si inserisce dunque nel più ampio quadro di irregolarità organizzative e rafforza la censura di difetto di trasparenza e di insufficienza delle cautele predisposte.

Tale elemento va inserito nel quadro indiziario più ampio in cui le prove orali sostenute dalle candidate sono illegittime in via derivata, poiché costituiscono lo sviluppo consequenziale di una fase pratica già viziata nella sua predisposizione, somministrazione e valutazione.

Laddove la prova pratica sia stata costruita in violazione della lex specialis e della par condicio, l'intera progressione procedimentale risulta compromessa.

V. Anche con riferimento alle prove orali, peraltro, si intende denunciare in questa sede autonomi profili di opacità.

Le griglie di valutazione predisposte dalla p.a. non consentono di ricostruire adeguatamente il percorso motivazionale della Commissione, né di comprendere le ragioni tecniche di talune attribuzioni particolarmente penalizzanti.

Il punteggio di 0/10 attribuito a Tarollo nell'ambito dell'esame orale in lingua inglese e 2/40 per la Iuliucci è significativo: un giudizio così radicalmente negativo, proprio perché esprime una valutazione estrema, avrebbe imposto una motivazione percepibile, anche sintetica, tale da consentire alla candidata di comprendere la ragione della penalizzazione e di verificarne la coerenza con la prestazione resa.

Invero, giova sottolineare che le candidate, resesi conto delle illegittimità in sede di verbalizzazione si sono trovate costrette a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, una volta conclusasi la sessione di prova (cfr. Doc 4 - Verbale di presentazione querela).

Da ciò ne deriva la totale illegittimità e la mancanza di trasparenza che denota l'agere amministrativo in tale procedura concorsuale.

Invero, tale illegittimità è stata reiterata anche nelle condotte successive all'espletamento delle prove: infatti, le ricorrenti hanno richiesto l'accesso agli atti della procedura al fine di tutelare la propria posizione giuridica.

I riscontri parziali opposti dall'USR Puglia hanno impedito una piena ricostruzione della procedura, in particolare con riferimento agli elaborati degli altri candidati, alle modalità di gestione delle tracce, alla

documentazione valutativa e agli atti necessari per verificare l'equivalenza delle prove.

Tale compressione dell'accesso ha aggravato la lesione del diritto di difesa e costituisce autonomo vizio degli atti impugnati.

VI. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Le ricorrenti hanno un interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti impugnati.

L'interesse non si fonda su una mera aspirazione alla rivalutazione di merito, ma sulla rimozione di una procedura viziata nelle sue regole essenziali.

L'accoglimento del ricorso consentirebbe, infatti, la rinnovazione della prova pratica in condizioni conformi alla lex specialis e rispettose della par condicio, ovvero l'adozione delle misure conformative ritenute più idonee dall'Amministrazione.

In presenza di vizi che incidono sulla struttura della prova, sull'omogeneità delle tracce e sulle condizioni materiali di svolgimento, la prova di resistenza non può essere intesa in senso aritmetico. Non è possibile pretendere dalle ricorrenti la dimostrazione del punteggio che avrebbero conseguito in una prova correttamente predisposta, poiché proprio l'illegittimità denunciata ha alterato il contesto valutativo e reso inattendibile il confronto.

È sufficiente che le ricorrenti dimostrino la potenziale incidenza delle irregolarità sull'esito, incidenza che, nel caso di specie, è evidente alla luce dei punteggi riportati, della diversa complessità delle tracce, delle carenze strumentali e della opacità della valutazione.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il fumus boni iuris, che giustifica il provvedimento di annullamento degli atti impugnati e, per gli effetti, di sospensione cautelare degli stessi.

Con riferimento alla sussistenza del periculum in mora è sufficiente rilevare che le odierne ricorrenti sono state illegittimamente escluse dal prosieguo dell'iter concorsuale e, segnatamente, è loro pretermessa ogni possibilità di inclusione in graduatoria.

Emerge ictu oculi, quindi, il grave pregiudizio che subirebbe parte ricorrente nell'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Giudice non accogliesse la richiesta di misure cautelari.

Ed invero, in conseguenza dei vizi che hanno inficiato la procedura concorsuale oggetto del presente gravame, le ricorrenti perderebbero la possibilità di proseguire l'iter concorsuale.

Conseguentemente, discenderebbero non poche ripercussioni negative sulla sfera economica e professionale della parte ricorrente.

Anche per i succitati motivi si ritiene necessario, al fine di rimuovere i pregiudizi già arrecati ai ricorrenti e per evitare che nelle more della definizione del giudizio ne derivino ulteriori, di procedere alla riedizione della prova e alla conseguente immissione in graduatoria.

Tale misura, ampiamente praticata dalla giurisprudenza amministrativa in sede cautelare e ormai riconosciuta quale strumento di autotutela preventiva dell'Amministrazione, consente di tutelare la posizione del candidato illegittimamente escluso senza paralizzare l'intera procedura concorsuale, rinviando alla sede naturale del giudizio di merito la definitiva valutazione sulla legittimità degli atti impugnati (Cons. St., sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 1050; TAR Lazio, sez. III-bis, 19 aprile 2021, n. 4589; TAR Campania, sez. III, 7 marzo 2022, n. 1523).

Si chiede pertanto l'adozione di ogni misura cautelare idonea a preservare l'utilità della decisione, anche mediante sospensione degli atti impugnati, rinnovazione della prova pratica, ammissione con riserva alle successive fasi, ovvero altra misura conformativa ritenuta più appropriata.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ove ritenuto necessario, si chiede che l'Amministrazione sia onerata di depositare integralmente: tutte le tracce predisposte per le diverse giornate; i verbali completi di formazione, chiusura, custodia, sorteggio e apertura delle buste; le griglie e gli elaborati delle ricorrenti; gli elaborati degli altri candidati, con oscuramento dei dati personali non necessari; ogni documento relativo alle attrezzature predisposte, alla loro verifica preventiva e alle eventuali segnalazioni di malfunzionamento; nonché ogni atto inerente alle prove orali e ai relativi criteri valutativi.

Si chiede, inoltre, ove occorra, che sia disposta verifica tecnica al fine di accertare: se la "Prova 4/5" fosse equivalente alla "Prova 1/5" per carico operativo, complessità e tempi di esecuzione; se la confezione del capo costituisse attività eccedente rispetto agli schemi verbalizzati; se le attrezzature messe a disposizione fossero

adeguate ad una prova di confezione; se la mancanza di tabella taglie, il figurino in bianco e nero e le incoerenze grafiche fossero idonei a incidere sulla corretta esecuzione della prova.

ISTANZA ISTRUTTORIA

AI SENSI DEGLI ARTT. 19, 66 E 67 C.P.A.

Le odierne ricorrenti, già in sede concorsuale, hanno dimostrato di essere meritevoli di essere ammessi al successivo step concorsuale.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che consenta alla parte ricorrente di non essere lesa dalla eventuale conclusione definitiva della procedura de qua, a seguito della formalizzazione delle successive assunzioni.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per le ricorrenti, in quanto le stesse perderebbero ogni possibilità di essere ammesse alla procedura selettiva

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ILL.MO

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- in via istruttoria: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare l'illegittimità dedotta in ricorso;

-in via cautelare: sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione e, per l'effetto, disporre l'ammissione delle ricorrenti alla prova orale del concorso - previa rivalutazione degli elaborati di parte ricorrente - o, in via subordinata, intimare all'Amministrazione convenuta di provvedere alla ripetizione della prova pratica, ad opera di una Commissione in diversa composizione e nel rispetto del principio dell'anonimato;

-nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati con ogni effetto consequenziale.



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 16 giugno 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell”

Palermo – Roma, 6 agosto 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell